# COMUNE di CASALETTO CEREDANO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30
(Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica)

## OGGETTO: RINVIO AL 2021 DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sotto la presidenza del Sig. Aldo Casorati in qualità di Sindaco e con l'intervento del Segretario Comunale Alesio Avv. Massimiliano, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano presenti n. 9, assenti n. 2 consiglieri come da seguente elenco:

		PRESENTI	ASSENTI
1	Casorati Aldo	x	
2	Pozzali Maria Francesca	X	
3	Manclossi Alessandro	X	
4	Campanini Luca		х
5	Madonini Pierfranco	X	
6	Mazzola Laura	X	
7	Adenti Gabriella	X	
8	Vanelli Stefano		X
9	Rolano Attilia	X	
10	Montemezzani Palmiro	X	
11	Rossetti Riccardo	X	
	totale	9	2

I Consiglieri Campanini Luca e Vanelli Stefano sono assenti giustificati.

Il Presidente, accertata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il Comune di Casaletto Ceredano non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile prevista dall'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.

Visti i commi 1 e 3 dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

- "1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
- 3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato."

Visto il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recita:

"2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017."

Vista la Faq n. 30 del 18 aprile 2018 della Commissione Ministeriale per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) che recita:

"Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane comunque l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'inventario."

Visto il comunicato del Ministero dell'Interno – Direzione centrale Finanza Locale del 25.04.2018 che conferma quanto espresso dalla Commissione Aconet.

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 47 in data 27.11.2019 con la quale veniva rinviava all'esercizio 2020 l'adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale.

Visto il comunicato del MEF prot n. 59221 del 02.04.2019 con oggetto: "Semplificazione degli adempimenti relativi alla contabilità economico patrimoniale e al bilancio consolidato.

Considerato che in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione.

Vista inoltre la Faq n. 22 del 24 marzo 2017 con la quale la Commissione Arconet ha fornito importanti chiarimenti in ordine al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria.

Richiamato l'Art. 15 - quater che modifica all'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che recita: "Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3 -bis del citato decreto legislativo n.118 del 2011".

Considerato dunque che il primo rendiconto a cui si dovrà applicare l'economico-patrimoniale è quello del 2020, che si chiude entro il 30 aprile 2021.

Rilevato quindi che la popolazione residente del Comune di Casaleto Ceredano rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti.

Considerato opportuno avvalersi delle richiamate disposizioni di proroga, al fine di attivare correttamente l'adeguamento di tutte le procedure, anche informatiche, tenendo conto dei numerosi adempimenti imposti nel corrente esercizio finanziario dal nuovo ordinamento contabile.

Visto il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita:

"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.".

### Considerato che il bilancio consolidato:

- rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- non è mai stato finora predisposto in quanto non obbligatorio, fino all'esercizio 2017, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, prima della modifica intervenuta con il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, tenuto conto del comma 3 dell'art. 227 e del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, nonché della Faq n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul sito web della Commissione Arconet.

Visto il punto 3.1 del principio contabile principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

"Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti."

Considerato che l'Ente non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1.

Ricordato che ANCI stessa da tempo manifesta forti perplessità circa l'effettiva portata degli adempimenti relativi sia al bilancio consolidato che alla contabilità economico-patrimoniale con riferimento agli attesi benefici "conoscitivi". Lo sforzo amministrativo-gestionale ed economico risulta sproporzionato rispetto al risultato di maggior efficacia contabile che si intende perseguire, ed alla reale possibilità di utilità e di controllo dell'ingente mole di informazioni che si verrebbe a produrre.

Ritenuto pertanto di dover esonerare l'Ufficio Ragioneria dalle incombenze della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni fino al primo rendiconto a cui si dovrà applicare, quello del 2020, che si chiuderà entro il 30 aprile 2021.

Visto il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale.

Considerato che, al fine esercitare tale facoltà, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione.

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione.

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, come previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii. – sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., debitamente allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

<u>CON VOTI</u> unanimi favorevoli resi dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, in forma palese per alzata di mano

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa di avvalersi della facoltà:

- 1. Di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- 2. Di dare atto che il rendiconto della gestione 2020 verrà approvato senza allegare il conto economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 10 al d.lgs n. 1185/2011 e s.m.i.
- 3. Di dare atto altresì che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economicopatrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria, sarà pertanto quello relativo all'esercizio 2020.

4. Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente.

## **SUCCESSIVAMENTE**

Rilevata l'urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative specifiche in materia;

<u>CON VOTI</u> unanimi favorevoli resi dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, in forma palese per alzata di mano

#### DELIBERA

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Alesio Avv. Massimiliano

Casaletto Ceredano, 30.11.2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Nichetti Piera

Casaletto Ceredano, 30.11.2020